

**Civile Sent. Sez. 1 Num. 30202 Anno 2019**

**Presidente: DIDONE ANTONIO**

**Relatore: PAZZI ALBERTO**

**Data pubblicazione: 20/11/2019**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1/12/2017;

4085  
2019

1

*Alpazzi*

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2019 dal cons. Alberto Pazzi;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
udito l'Avvocato Salvatore Ruggiero per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Il Tribunale di Chieti respingeva l'istanza proposta dalla curatela del fallimento Pegaso Costruzioni s.r.l. volta a sentir dichiarare il fallimento di Immobiliare Pegaso s.r.l..

2. La Corte d'appello di L'Aquila, con decreto in data 1 dicembre 2017, riteneva che il reclamo della curatela istante fosse stato regolarmente e tempestivamente proposto, anche se soltanto in forma cartacea, e rigettava così l'eccezione di inammissibilità del gravame presentata in via preliminare da Immobiliare Pegaso s.r.l.. Nel merito la corte territoriale riteneva convincenti i dati indicati dal creditore reclamante ai fini dell'individuazione di uno stato di insolvenza in capo alla società debitrice, accoglieva di conseguenza il reclamo proposto dalla curatela del fallimento Pegaso Costruzioni s.r.l. e rimetteva gli atti al primo giudice per gli incumbenti previsti dall'art. 22, comma 4, l. fall..

3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso ex art. 111, comma 7 Cost. Immobiliare Pegaso s.r.l., affidandosi a un unico motivo di ricorso.

L'intimato fallimento Pegaso Costruzioni s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

La sesta sezione di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 maggio 2019 ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., apparendo necessario approfondire la questione relativa all'immediata ricorribilità per cassazione della decisione assunta dalla Corte d'appello ex art. 22, comma 4, l. fall. rispetto a problematiche di contenuto meramente preliminare al merito e attinenti a presunti vizi di inammissibilità/improcedibilità del reclamo, onde stabilire se in questi casi il debitore possa denunciare il vizio procedurale che non consentiva la pronuncia pregiudicante prima della sua dichiarazione di fallimento.

A tal fine la causa è stata rimessa alla pubblica udienza di questa sezione.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

4. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso presentato.

4.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte formatasi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 5/2006 il decreto di rinvio previsto dall'art. 22, comma 3, l. fall., nel testo all'epoca in vigore, costituiva un provvedimento interlocutorio e non definitivo, in quanto l'incidenza sui diritti delle parti non derivava direttamente ed unicamente da esso, ma soltanto dalla sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale (Cass. 8924/1994).

Il decreto in questione assolveva quindi una funzione meramente processuale propedeutica alla sentenza che dichiara il fallimento, dato



che la decisione assunta dal collegio del reclamo confluiva e veniva assorbita nella sentenza del Tribunale (Cass. 6261/1994).

Dalla constatazione di una simile natura si faceva discendere che i decreti pronunciati dalla Corte d'appello a norma dell'art. 22, comma 3, legge fall. non erano assoggettabili a ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimenti ad effetti meramente processuali, destinati per legge a lasciare del tutto impregiudicati i diritti delle parti sul piano del diritto sostanziale ed insuscettibili di passaggio in giudicato (Cass. 1502/1968, Cass. 426/1965 e Cass. 1912/1963).

Di talchè in caso di accoglimento del reclamo con remissione degli atti al primo giudice per la dichiarazione di fallimento i vizi *in procedendo* attinenti al procedimento di detto reclamo potevano essere fatti valere nel giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. 8008/1990, Cass. 1985/1984, Cass. 2443/1980).

4.2 Un simile orientamento è stato condiviso anche dalla giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del d. lgs. 5/2006, la quale ha ribadito che il provvedimento con cui la Corte d'appello, ai sensi dell'art. 22, comma 4, legge fall., accoglie il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., difettando i requisiti, pur sempre necessari, della definitività e della decisorietà, in quanto l'incidenza sui diritti soggettivi delle parti coinvolte deriva dalla successiva dichiarazione di fallimento, di cui il provvedimento della Corte d'appello costituisce un momento del relativo complesso procedimento (Cass. 19096/2007, Cass. 21193/2006).

4.3 Questi principi sono certamente da ribadire rispetto a qualsiasi statuizione, procedurale o di merito, posta dalla Corte d'appello a fondamento della propria decisione di accoglimento del reclamo ex art. 22, comma 4, legge fall., statuizione che in ogni caso manca dei profili di decisività e definitività necessari per la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..

Siffatto rimedio è infatti esperibile avverso i provvedimenti che presentino i requisiti della decisorietà e della definitività, intendendosi per decisorietà l'attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con la particolare efficacia del giudicato quale effetto tipico della giurisdizione contenziosa (Cfr. Cass., Sez. U., 27073/2016) e per definitività l'insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l'ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo (Cass. 13287/2006).

La decisione assunta dalla corte territoriale ai sensi dell'art. 22, comma 4, legge fall. tuttavia non ha carattere decisorio (perché non incide direttamente su diritti soggettivi ma permette che gli stessi possano essere in seguito incisi, salvo che si accerti l'intervenuto venir meno dei presupposti necessari) e neppure definitivo (non potendo essere intesa come provvedimento che riconosce la sussistenza di un diritto al fallimento del proprio debitore, di per sé non configurabile astrattamente; Cass. 19446/2011).

E questa mancanza di decisività e definitività investe ogni questione agitata in sede di reclamo, sia essa di carattere processuale o sostanziale, dato che il tipo di vizio denunciato non influisce mai sull'impugnabilità di un provvedimento.

Ne discende che l'incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente dal decreto di accoglimento del reclamo, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate avanti alla Corte d'appello, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile ex art. 18 legge fall., di cui il provvedimento della Corte d'appello costituisce un momento del relativo, complesso, procedimento.

Eventuali vizi in procedendo attinenti al procedimento di reclamo ex art. 22, comma 4, legge fall. refluiranno quindi nel procedimento di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

Sul punto andrà dunque ribadito il seguente principio:

la decisione assunta dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 22, comma 4, legge fall. non ha carattere decisorio né definitivo e non è quindi impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dato che l'incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente dal decreto di accoglimento del reclamo, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile ex art. 18 legge fall., di cui il provvedimento della corte distrettuale costituisce un momento del relativo complesso procedimento; eventuali vizi *in procedendo* attinenti al procedimento di reclamo ex art. 22, comma 4, legge fall. potranno quindi essere fatti valere nel procedimento di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

5. I superiori argomenti hanno carattere assorbente e rendono superfluo l'esame del motivo presentato dal ricorrente.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede del creditore istante esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 29 ottobre 2019.